



I commercialisti uniti
per difendere i propri diritti

La protesta dei commercialisti: "Ecco i motivi del nostro primo sciopero di categoria"

Diretto spiega le ragioni dell'astensione UNAGRACO

di *Giuseppe Diretto**

La condivisione è un elemento fondamentale delle azioni collettive, indispensabile per il loro successo.

Per questo motivo, per dare forza concreta alle nostre richieste inascoltate, i commercialisti sono stati protagonisti di una lunga protesta che ha visto partecipare anche il Consiglio Nazionale per la disapplicazione degli ISA nel 2019 o la loro compilazione facoltativa. La protesta, la nostra prima di categoria, ci ha visti nuovamente compatti e uniti per lottare insieme, dallo stesso lato. Dall'altro Agenzia delle Entrate e MEF, rimaste sorde ai nostri continui tentativi di dialogo. Lo sciopero dei commercialisti è stato proclamato dalle associazioni nazionali ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO ed è coincisa con la prima importante scadenza legata agli ISA, il versamento delle imposte dei redditi per i titolari di partita IVA. Dal 30 settembre al 1° ottobre gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si sono astenuti dalla trasmissione telematica dei modelli di pagamento F24, mentre fino al 7 ottobre 2019 è stata sospesa la partecipazione dei commercialisti alle udienze presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali. Un'azione necessaria, per portare all'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica il caos e gli effetti negativi legati all'avvio degli ISA, caratterizzati da ritardi, errori e problematiche operative. Una richiesta rimasta inascoltata perché, secondo il MEF, sospendere l'effetto dell'avvio degli ISA minerebbe all'attività di controllo sul rischio evasione dell'Agenzia delle Entrate e penalizzerebbe i contribuenti con voto in termini di affidabilità fiscale elevato. Ma le motivazioni non convincono, e, di certo, non risolvono gli innumerevoli disagi subiti dai commercialisti



Giuseppe Diretto

per il proliferare degli adempimenti fiscali. Dal canto nostro ringraziamo le colleghe e i colleghi che hanno aderito e dato il loro supporto al nostro primo sciopero di categoria, l'ampia partecipazione è andata ben oltre le più rosee aspettative.

Ma non ci fermiamo qui: se infatti abbiamo raggiunto un'attenzione da parte dei media e della stampa senza precedenti nei confronti delle tematiche della nostra categoria, il pieno rispetto della nostra professione rimane il nostro obiettivo. Non sospendiamo lo stato di agitazione e siamo pronti a nuove iniziative: i tempi sempre più incerti dell'economia pubblica e privata impongono con ancora più forza la pretesa del rispetto delle regole da parte dello Stato. E continuiamo a batterci per questo.

Uniti, insieme, per la dignità e per il rispetto della professione. Resta, però, improrogabile secondo noi, definire una programmazione condivisa per manifestare in modo sempre più incisivo il nostro dissenso, ribadendo i nostri diritti, al fine di raggiungere obiettivi di rispetto della categoria da parte del MEF oltre a tutte le importanti richieste avanzate. A breve ci incontreremo con i presidenti delle Associazioni sindacali per procedere spediti e convinti alla ricerca di una soluzione.

UNAGRACO.INFO

Editore

Giuseppe Diretto

Direttore Responsabile

Alessia De Pascale

Redazione: Via Guido Dorso,75 - Bari

ANNO III - N. 15 - Novembre 2019

Registrazione N.REG. Stampa 29 3963/2014

16/10/2014 Tribunale di Bari

Distribuzione gratuita

Trasparenza: un incrocio pericoloso

Vantaggi e insidie della nuova normativa spiegata dall'esperto

di *Francesco Maldera**

Tutto è cominciato verso la fine dell'estate del 1990 con la legge 241 che, al primo comma del primo articolo, dice che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge [...]".

Nel 2009, arrivò, quindi, il decreto legislativo 150 come "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" al quale ha fatto seguito il decreto legislativo 33/2013 che, oggi, definisce la trasparenza come "l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Nel frattempo, la direttiva CE 1995/46 veniva applicata in Italia dapprima con la legge 675/1996 e, successivamente, dal decreto legislativo 196/2003, il famoso "Codice Privacy" sostituito, poco più di un anno fa dal Regolamento UE 2016/679 (il GDPR).

Un caso strano, ma non troppo

Sarà un caso, ma sia nella direttiva CE 46 sia nel vecchio Codice Privacy la parola trasparenza è del tutto marginale. E, riflettendoci, la trasparenza dell'azione amministrativa poco si concilia con la riservatezza dei dati personali laddove viene declinata, appunto, come "accessibilità totale" seppur mitigata dal resto del quadro giuridico.

La trasparenza, invece, fa outing con il GDPR che, tra i principi fondanti mette, appunto, la trasparenza. Il punto a) del paragrafo 1 dell'art. 5, infatti, ci insegna che "I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza, trasparenza)". In realtà, la trasparenza è incombente (ancorché latente) già dalle prime norme europee sulla protezione dei dati personali (compresa la direttiva 46); tuttavia, la parola trasparenza ha un significato molto diverso da quello che, di solito, gli viene attribuito nell'ambito dell'azione amministrativa. Per la privacy, la parola trasparenza è connessa non tanto ad accedere a qualcosa (nella fattispecie a documenti) ma ad avere una mappa chiara che consenta all'interessato, se vuole, di andare a vedere cosa c'è dentro le operazioni di trattamento dei propri dati personali.

L'incrocio pericoloso

La domanda è: sono due concetti incompatibili? Certo che no. Ma sono, certamente, un incrocio pericoloso, in prossimità del quale, ogni funzionario pubblico frena con prudenza.

Qualcuno, per paura, frena troppo. Il caso più frequente riguarda molti funzionari comunali che, più degli altri, sono



Francesco Maldera

costretti alla pubblicità da un'ulteriore norma cogente: l'art. 124 del decreto legislativo 267/2000 (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), infatti, prevede che "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge". E, quindi, per non sbagliare molti funzionari elimina (oscurandolo) dal provvedimento da pubblicare (tipicamente determina dirigenziali) qualsiasi elemento che assomiglia ad un dato personale.

Un semaforo sempre in funzione

Questa pratica, tuttavia, collide con la ragione per la quale nasce l'albo pretorio e che, peraltro, è riportata nel titolo che Capo del TUEL di cui l'art. 124 è l'incipit: "Controllo sugli atti" (che somiglia molto al "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali" del D.Lgs. 33/2013). Se l'atto è troppo sterilizzato di dati non raggiunge l'obiettivo di consentire una minima attività di controllo da parte del cittadino.

Quale semaforo usare quindi per non andare a sbattere all'incrocio della trasparenza? Il consiglio è uno solo: sottrarre, virtualmente e gradualmente, dall'atto da pubblicare i dati personali presenti e verificare, di volta in volta, che l'atto non diventi vuoto, cioè non contenga più l'informazione minima indispensabile per fargli raggiungere la finalità di pubblicità. Quando si arriva a questo punto, vuol dire che l'ultimo dato sottratto non può essere tolto e deve essere presente nel documento da pubblicare mentre gli altri possono essere oscurati.

* Consulente GDPR e DPO

Associazioni e società sportive dilettantistiche

di Loredana Faiella *

Sono dilettantistiche tutte le attività sportive che non rientrano nelle previsioni della Legge 91/1981 e/o disciplinate da Federazioni Sportive Nazionali che non hanno recepito la normativa sullo sport professionistico.

L'Art.90 della legge 289/2002 più volte modificata (non ultima la legge di bilancio 2017), ha introdotto numerose disposizioni di favore per il mondo dello sport, soprattutto dando vita a nuovi soggetti giuridici come le Società di capitali e le Cooperative Sportive Dilettantistiche, pertanto, non troviamo una definizione in positivo dello sport dilettantistico.

I soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica possono assumere la forma di Associazioni senza scopo di lucro riconosciute (artt. 14-35 c.c.); di Associazioni senza scopo di lucro non riconosciute (artt. 36- 38 c.c.), o Società di capitali o cooperative senza scopo di lucro.

La scelta della forma giuridica incide, sia sulle procedure di costituzione dell'ente sportivo, sia sulla scelta della struttura organizzativa, che sul funzionamento dell'ente sportivo, nonché sui rapporti con i terzi, sulla responsabilità degli amministratori, e sulla possibilità di usufruire in modo più o meno ampio dei trattamenti fiscali agevolati previsti a favore del settore.

Il riconoscimento della personalità giuridica non deve essere confuso con il riconoscimento rilevante a fini sportivi. (Art. 7 d.l. 28/5/2004 n. 136 convertito nella l. 27/7/2004 n. 186), infatti il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Solo i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI (attraverso l'iscrizione al Registro NAZIONALE delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche) possono far parte del sistema sportivo dilettantistico e possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 18, l. 289/2002.

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni e società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Le associazioni e le società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. Le società e le associazioni devono iscriversi ogni anno e stampare il certificato di iscrizione da archiviare e presentare in caso di controlli fiscali.

Le associazioni sono organizzazioni collettive costituite per il perseguimento di scopi comuni (degli associati) di natura non lucrativa né mutualistica e

nascono da un atto di natura negoziale (un contratto - atto costitutivo) con il quale i membri (soci fondatori) si impegnano a perseguire l'interesse comune Non profit. L'associazione è costituita da un contratto di natura: Plurilaterale ed Aperto, infatti possono aderire successivamente altri associati senza che ciò comporti modifica del contratto originario - adesione simultanea alla costituzione o successiva, a SCOPO comune di natura IDEALE E NON ECONOMICA (sportiva dilettantistica).

Le S.S.D. sono società di capitali istituite ai sensi dell'art.90 L.289/2002 che non perseguono scopo di lucro, i cui proventi non possono essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta, che seguono la disciplina fiscale delle capitali e godono delle agevolazioni sulle prestazioni rese ai Soci dell'art.148 del Tuir.

Infine è doveroso ricordare che lo Sport Professionistico viene svolto da Società di Capitali con scopo di lucro, definito dalla legge 23 marzo 1981, n.91.

* Dottore Commercialista in Salerno



Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore (SA)



UNAGRACO NAZIONALE



UNAGRACO NOCERA INFERIORE (SA)

LA COMMISSIONE NAZIONALE UNAGRACO ENTI NON PROFIT
PRESENTA IL CONVEGNO
"ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE"

Nocera Inferiore 02.05.2019 - ore 15.30 - 19.30
- Sala convegni O.D.C.E.C. -
Via Matteotti, 45 - Nocera Inferiore (Sa)

SALUTI
Giovanni D'Antonio
Presidente ODCEC Nocera Inferiore
Giuseppe Dirotto
Presidente UNAGRACO
Vice Presidente ODCEC BARI
Anello Gatto
Presidente UNAGRACO Nocera Inferiore

RELATORI
Dott.ssa Loredana Faiella
Dott. Enrico Savoia
Dott. Antonio Sanges

MODERATORE
Dott. Anello Gatto
Presidente UNAGRACO Nocera Inferiore

A.S.D. e S.S.D. normativa fiscale e riforma ETS
Dott.ssa Loredana Faiella

Le collaborazioni negli enti sportivi dilettantistici: rapporti di lavoro o volontari?
- Inquadramento normativo
- Aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi
- Analisi di casi giurisprudenziali
- Possibile convivenza tra collaborazioni sportive e riforma del Terzo settore
Dott. Enrico Savoia
La Crisi D'impresa delle Società Sportive No profit e gli Accertamenti Fiscali
Dott. Antonio Sanges

Risposte ai quesiti.

Il convegno si rivolge a tutti coloro che sono impegnati nelle attività del Terzo settore come professionisti dedicati, che vivono quotidianamente le difficoltà operative sul campo. Il non profit nasce per soddisfare UN BISOGNO, non un profitto, ma non per questo è meno intenso ed impegnativo.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita. Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (E in corso l'accreditamento per la formazione continua)



PRESIDENZA
Viale Luigi Einaudi 51 - 70125 Bari Tbl. 080.5024990 - Fax 080.2140458 Sito web: www.unagracobari.it
Segreteria: unagraco.bari.segreteria@cnisrl.com Sede legale Via Guido Dorsa, 75 70125 Bari
Unagraco Nocera Inferiore:
Via Attilio Barbarub, 105- 84014 - Nocera Inferiore (SA) C. Fiscale: 94076650657, unagraco.nocera@libero.it

La crisi d'impresa delle "societa' sportive no profit"

di Antonio Sanges *

La normativa sulla "crisi d'impresa" di cui al D.Legisl. n.14/19, ed il relativo concetto di "continuita' aziendale" risulta applicabile anche alle "societa' sportive no profit"?

Con l'entrata in vigore del "codice della crisi", gli amministratori risultano investiti della responsabilita' per l'innoservanza degli obblighi inerenti alla conservazione ed integrita' del patrimonio sociale, e del dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione dell'impresa.

In relazione a quanto evidenziato, gli amministratori, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di della "continuita' aziendale", devono attivarsi, senza indugio, con l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi d'azienda.

La normativa sulla crisi d'impresa di cui al D.legisl.n14/19 L'art. 1 della normativa "de quo" disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, imprenditore, persona giuridica, altro ente collettivo.

L'art. 2 invece definisce i concetti di crisi (stato di difficoltà economico finanziaria che puo' rendere probabile lo stato d'insolvenza) ed insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti che dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).

Sempre l'art. 2 circoscrive il perimetro dell' "impresa minore", che risulta essere quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300 mila nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; ricavi in qualunque modo essi risultino per un ammontare non superiore a ad euro 200 mila nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500 mila.

L'art. 3 disciplina i doveri del debitore. Per soddisfare tali doveri, l'imprenditore collettivo in tema "continuita' aziendale", ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, e della relativa assunzione di idonee iniziative, deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art.2086 cc.

L'art.13 rileva invece gli indicatori della crisi. Tali indicatori determinano gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e/o dall'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore.

La fallibilita' delle Asd e Ssd (Sentenza Corte di Cassazione Sez.1 n. 8374 /2000)

Allo stato rientrano nel novero delle "societa' sportive no profit":

- le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) prive di

personalita' giuridica di cui all'art.36 c.c e/o con personalita' giuridica (Dpr 361/10);

- le Societa' sportive dilettantistiche (Ssd) costituite nella forma di societa' di capitali di cui all'art. 90 Legge 289/02.

In tema di fallibilita' delle Asd e Ssd , nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare, bisogna fare riferimento ai contenuti della Sentenza Corte di Cassazione Sez.1,20 giugno 2000 n. 8374.

Tale Sentenza ha chiarito che ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, "lo status" di imprenditore commerciale, deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo, che in concreto svolgano esclusivamente o prevalentemente, attivita' d'impresa commerciale. (Cfr. altresì Corte di Cassazione Sez.1 n.6835 del 24 marzo 2014, Tribunale di Monza Sentenza dichiarativa di fallimento del 12 marzo 1955, Tribunale di Savona Sentenza del 18 gennaio 1982, Tribunale di Firenze Sentenza 10 maggio 95, Tribunale di Treviso Sentenza n.131/18, Tribunale di Monza Sent.27/18, Tribunale di Roma Sentenza n.304/19.

Sulla base della normativa di cui al D.legisl.n14/19, di concerto con i contenuti di cui alla Sentenza Corte di Cassazione n.8374 /2000, si puo' rilevare che, gli art. 1,2,3,13 della decreto legislativo de quo, possono applicarsi anche nei confronti delle Asd e Ssd.

* *Commercialista in Salerno*

Compensi e rimborsi sportivi de-fiscalizzati se riservati ai dilettanti

L'attività svolta non può configurare nei fatti prestazione di lavoro retribuito

di Enrico Savio*

L'art. 67, comma 1, lett. m), Tuir inquadra tra i redditi diversi le somme percepite dalle persone fisiche nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, riconosciute come tali dal Coni, nonché dai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche qualora non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ovvero a titolo di lavoro dipendente.

Nell'ambito sportivo tali somme possono essere corrisposte direttamente dal Coni nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Ciò premesso, società e associazioni sportive dilettantistiche possono, quindi, erogare ai propri soci e associati, e in generale, ai tesserati delle rispettive Federazioni/Enti di promozione sportiva/discipline sportive associate di affiliazione nonché a soggetti terzi non professionisti, delle somme a titolo di compenso sportivo, rimborso forfettario di spesa, indennità di trasferta e premi per le collaborazioni rese nell'ambito di attività sportive non professionistiche praticate dal sodalizio.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi sportivi dilettantistici di cui sopra non concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente fino all'importo annuo di 10.000 euro (7.500 euro fino al 31/12/17) a prescindere dal fatto che le somme siano erogate da una o più associazioni e società sportive dilettantistiche.

Non trattandosi di uno strumento retributivo su tali somme non sarà dovuto alcun onere contributivo né premio Inail; da escludersi la comunicazione preventiva al centro per l'impiego nonché l'adozione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richieste per i lavoratori subordinati (bensi quelle proprie dei lavoratori autonomi).

Al fine di fruire della neutralità fiscale di cui all'art. 69, comma 2, Tuir sarà fondamentale soddisfare i presupposti rappresentati dalla natura sportiva dilettantistica dell'ente erogante (affiliazione sportiva, iscrizione Registro Coni, ecc.) e dalle attività praticate (attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni) nonché dal carattere non professionistico del percipiente (ad esempio perché svolge un proprio lavoro diverso dalle attività prestate presso il sodalizio oppure perché trattasi di un pensionato o di uno studente a tempo pieno, ecc.).

Soddisfatti i requisiti appena indicati, salvo l'utilizzo dello

strumento in questione per mascherare sostanziali rapporti subordinati, si ritiene che tali attività non configurino alcun rapporto di lavoro né tanto meno di collaborazione (nella forma coordinata e continuativa) trattandosi di attività volontaristica "indennizzata".

Si configurano, invece, nella forma di co.co.co. i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche per i quali sono previste le agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative di cui sopra (si dovrà invece procedere con gli ordinari adempimenti formali, es. comunicazione al centro per l'impiego, sicurezza sul lavoro, ecc.). Il termine "collaborazione coordinata e continuativa" viene utilizzato infatti solo con riferimento alle attività di carattere amministrativo-gestionale svolte a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, che nulla hanno a che vedere con l'attività sportiva (pratica, formazione, didattica, preparazione, ecc.). Le attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa sono volutamente limitate alle mansioni amministrative e gestionali (ad esempio la gestione della segreteria, la tenuta della prima nota di cassa, la gestione delle iscrizioni, la tenuta della corrispondenza, ecc.), risultando evidente il fatto che l'istruttore sportivo o l'atleta dilettante non amministrano, né gestiscono alcunché.

Non rientrano nel computo del limite annuo fiscalmente neutrale i rimborsi spese documentati, anche relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasferta sostenuti fuori dal comune di residenza dell'associato, socio o tesserato sportivo. Di fatto questi rimborsi documentati rappresentano una mera refusione di oneri sostenuti dal trasfertista: sarà quindi opportuno redigere un verbale del Consiglio direttivo ove autorizzare la trasferta, nonché una "nota spese" accompagnata dalla relativa documentazione di supporto (ricevute, scontrini, mappa chilometrica viaggio, tariffa applicata, ecc.).

* Commercialista di Bassano del Grappa



Un momento del convegno a Nocera del 2 maggio 2019



I relatori del convegno di Nocera

Con il patrocinio di:




6^a edizione

Corso di Alta Formazione Manageriale per

DATA PROTECTION OFFICER MANAGER PRIVACY PRIVACY SPECIALIST

*Ruolo e compiti della nuova figura
prevista dal Regolamento 2016/679/UE*

Corso qualificato CEPAS
iscritto al n°154 del Registro dei Corsi Qualificati



Chi è il DPO

Dal 25/05/2018, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati, tutte le amministrazioni e gli enti pubblici; tutte le aziende la cui attività principale consiste in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento di dati particolari, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici, dovranno obbligatoriamente dotarsi di un Responsabile della Protezione dei dati. Il Data Protection Officer è un professionista con particolari competenze in campo informatico, giuridico, di risk management e di analisi dei processi. E' anche dotato di qualità manageriali ed organizzative affinché sia in grado di assistere il Titolare del trattamento per l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative. Informa e fornisce consulenza al Titolare o al Responsabile del trattamento, in merito agli adempimenti previsti dal GDPR. Il DPO svolge un ruolo chiave nella promozione della cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda, contribuisce a sorvegliare il rispetto dei principi fondamentali previsti dal regolamento, a garantire i diritti degli interessati, ad attuare il principio della privacy by design e by default, a notificare le violazioni dei dati personali e coopera e funge da punto di contatto con l'Autorità di controllo.

Obiettivi

Il corso **ISFORM di Alta Formazione Manageriale** è pensato per formare consulenti e referenti privacy per le aziende nel settore pubblico e privato o liberi professionisti, che intendano ricoprire il ruolo di **Data Protection Officer** (*Responsabile della protezione dei dati*), **Manager Privacy** e **Privacy Specialist**, in conformità al **GDPR** (*Nuovo Regolamento Europeo*) entrato in vigore lo scorso 25 Maggio 2018. Il Corso per il "Data Protection Officer" fornirà ai partecipanti una preparazione manageriale completa e multidisciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento UE per la protezione dei dati personali.

Destinatari

Dipendenti e dirigenti aziendali (pubblici o privati), commercialisti, ingegneri, informatici, neo laureati, legali d'impresa, consulenti che ricoprono o intendano ricoprire il ruolo di:

- **DATA PROTECTION OFFICER 80 ORE** (moduli da 1 a 6)

Sedi

Edizione Bari: *The Nicolaus Hotel, Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - 70124 Bari*

DISPONIBILE LA VERSIONE E-LEARNING

Avv. Daniela **BATALONI**

Avvocato in Bari - Esperto in privacy

Lino **FORNARO**

Esperto in Sicurezza delle Informazioni e Privacy - Evolumia Srl

Dott. Giuseppe **GIULIANO**

Funzionario Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali - ROMA

Dott. Giovanni **LUCATORTO**

Data Protection Officer - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari

Dott. Francesco **MALDERA**

Esperto di protezione dei dati personali e dei processi di digitalizzazione Data Protection Officer - Già dirigente nella Pubblica Amministrazione di strutture di audit e sicurezza, di governo dei sistemi informativi e di servizi al cittadino

Avv. Antonio **MATARRESE**

Avvocato in Bari e Milano - Partner di LawApp - esperto in Privacy e DPO

Avv. Sandra **MELILLO**

Avvocato del Foro di Brindisi, esperto in diritto penale d'impresa


Dott.ssa Loredana **ROSSIELLO**

Esperta in privacy e DPO certificata

Coordinatore

Dott. Giuseppe **DIRETTO**

Commercialista - Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti Bari - Presidente Nazionale UNAGRACO



DOCENTI



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001 :2015
IQ-0119-01

Anteprima: Un corso sull'Antiriciclaggio

di *Gianni Simone**

Dal primo gennaio del prossimo anno saranno vincolanti, per gli iscritti ODCEC, le regole tecniche emanate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo n. 231/2007, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Diffuse il 23 gennaio 2019, previa acquisizione del parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria (parere del 6 dicembre 2018 trasmesso al CNDCEC in data 11.12.2018), l'entrata in vigore era originariamente prevista per il 23 luglio 2019.

Vale la pena ricordare che le "regole tecniche" costituiscono "fonti normative integrative" alle quali la norma di rango primario (D.Lgs. 231/2007 modificato dal D.Lgs. 90/2017) attribuisce il compito di "completare la normazione, configurando un rinvio e mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile" (Notariato - Studio 1/2018/B). Tuttavia, agli inizi di luglio 2019, quindi poco prima dell'entrata in vigore delle regole tecniche, il Consiglio dei Ministri ha avviato l'iter di approvazione del decreto attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2018/843) che si è concluso in data 03.10.2019 con l'approvazione definitiva.

Significative sono anche le novità introdotte dal decreto attuativo della V direttiva. A titolo esemplificativo:

- Estensione degli obblighi a nuovi soggetti;
- Nuove regole per l'accesso al registro dei titolari effettivi;
- Diverse modalità per l'individuazione dei titolari effettivi dei trust;
- Ampliata la possibilità di acquisire dati e informazioni presso i soggetti obbligati da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF;
- Introduzione dell'obbligo, da parte degli Organismi di Autoregolamentazione, di pubblicazione delle risultanze della propria attività di vigilanza sugli iscritti.

Tali circostanze hanno suggerito al CNDCEC di prorogare il termine a partire dal quale le regole tecniche sarebbero divenute vincolanti. Proroga, tra l'altro, necessaria anche per adeguare gli strumenti operativi di ausilio che lo stesso CNDCEC aveva messo a punto e diffuso con il fine di agevolare gli Ordini Territoriali e gli iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ecco, quindi, lo slittamento del termine al 01.01.2020.

A rendere ancora più turbolento il "cantiere antiriciclaggio" interviene ora anche la bozza del DL collegato fiscale che prevede l'abbassamento del limite di utilizzo del danaro contante dagli attuali euro 2.999,99 ad euro 1.999,99 per il biennio 2020-2021 e ad euro 999,99 a partire dal 2022. Occorrerà, ovviamente, attendere la versione definitiva per comprendere le modifiche effettivamente apportate.

In tutto questo è sempre più fondamentale il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione, che devono profondere significativi sforzi per formare ed informare i propri iscritti e per vigilare sul rispetto degli obblighi da parte degli stessi.



Gianni Simone

Fermo sostenitore dell'importanza della formazione dei propri iscritti, dei dipendenti e dei collaboratori di studio, l'ODCEC di Bari per il tramite della sua Commissione Antiriciclaggio, in collaborazione con UNAGRACO terrà, nel prossimo mese di novembre, uno specifico corso di formazione.

Il corso si svolgerà presso la sede formativa dell'ODCEC di Bari in Via Marzano - Bari e vedrà impegnati oltre ai componenti della commissione anche autorevoli relatori tra cui la Dott.ssa Annalisa De Vivo, protagonista della giornata inaugurale del corso, l'avvocato Nunzio Dario Latrofa, trustee professionale, che relazionerà sul coinvolgimento dei trust nella Legge antiriciclaggio ed in particolar modo sulla posizione del trustee.

Referenti della 1^a sezione Riciclaggio della GdF di Bari che illustreranno le attività Ispettive della GdF avendo particolare riguardo ai controlli presso gli studi professionali, Il Prof. Emanuele Fisicaro - Presidente del centro studi europeo antiriciclaggio - Docente in Legislazione Antiriciclaggio e Investigazioni Finanziarie - già consulente del MEF in materia antiriciclaggio - e diversi altri relatori ancora.

Il ruolo della formazione e dell'informazione è sempre stato posto in evidenza da parte della commissione antiriciclaggio dell'ODCEC di Bari alla pari della necessità di organizzare adeguatamente lo studio professionale per il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa.

Formazione, informazione ed organizzazione sono ingranaggi fondamentali della complicata "macchina antiriciclaggio" a bordo della quale i professionisti devono percorrere gran parte del loro quotidiano cammino. La loro

* *Commercialista in Bari*

Accertamento ex art. 39 DPR 600/73 comma 1 lettera d: Contraddittorio endoprocedimentale non obbligatorio ma necessario

di *Vincenzo Ficarella* *

La sentenza 1161/09/18 della C.T.P. di Bari (Presidente Durante - Relatore Introna) ha sanzionato la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, contestualizzato sull'operato dell'Ufficio finanziario; il quale, aveva emesso un accertamento ai sensi dell'art.39, comma 1, lettera d del DPR 600/73.

La vicenda trae origine da un controllo incrociato dei ricavi, tra quanto dichiarato dalla società ricorrente e quanto comunicato dalle società concessionarie del AAMS, nell'ambito degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Occorre premettere che l'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nel delineare i poteri di cui dispone l'Ufficio, ai fini dell'accertamento, in rettifica della dichiarazione del contribuente e dei redditi d'impresa prevede due gruppi di situazioni enucleate a seconda dell'importanza e del numero delle irregolarità formali e sostanziali riscontrate, a cui corrispondono altrettanti rimedi di intensità crescente; il primo comma contempla i casi meno gravi, in cui le inesattezze, carenze e omissioni non sono tali da inficiare l'intera contabilità; nelle ipotesi elencate nel secondo comma, considerate più gravi di per sé o a motivo della reiterazione delle irregolarità, inesattezze od omissioni, le quali rendono inattendibili le scritture nel loro complesso e perciò non vengono ritenute emendabili nell'ambito delle stesse, si riconosce all'Amministrazione la facoltà di prescindere del tutto dalla contabilità e di procedere ad accertamento induttivo del reddito, utilizzando a questo scopo anche elementi indiziari sforniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni.

In entrambe le fattispecie, l'accertamento deve essere motivato sotto due profili concettualmente e giuridicamente distinti, che riguardano altrettanti momenti dell'iter procedimentale seguito dall'Ufficio, aventi autonoma rilevanza esterna.

In sede di ricorso, la società ricorrente contestava, tra le altre eccezioni, la violazione e falsa applicazione dell'art.39 comma 1, nonché la mancata attivazione del contraddittorio preventivo; ove, l'accertamento si configura come il risultato di un iniziale errore interpretativo: l'aver creduto, cioè, che le presunzioni di maggiori ricavi operate dall'Ufficio e derivanti, dalla comunicazione di dati da parte di società concessionarie (soggetti giuridici privati di evidenza pubblica e non pubblica amministrazione ndr), senza aver richiesto documentazione alla società e senza aver operato una verifica delle scritture contabili, fossero tali da possedere



Vincenzo Ficarella

i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalle norme in oggetto.

Partendo da questa analisi, i giudici hanno rilevato che l'instaurazione del contraddittorio, seppur non obbligatorio, avrebbe potuto consentire all'Ufficio la possibilità di acquisire elementi ulteriori; ritenendo, fondata ed assorbente, di ogni altra eccezione, l'eccepita violazione dell'art.39.

La suddetta sentenza, assieme ad altre recenti sentenze di merito, ha evidenziato come la non obbligatorietà, in alcuni casi prevista, del contraddittorio preventivo, è, di fatto, superata dalla necessità della sua attivazione, anche per il solo suo intrinseco richiamo nelle norme che ne disciplinano gli accertamenti.

E' tempo che la Consulta sia nuovamente investita della questione, mediante la formulazione di un quesito con *petitum* additivo dell'art. 12, comma 7, L. 212/00, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedrebbe il generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in relazione a tutti gli accertamenti fiscali, indipendentemente dalla natura del tributo e dal tipo di procedimento accertativo attivato dall'Amministrazione finanziaria.

** Presidente Commissione Contenzioso Tributario
UNAGRACO NAZIONALE*

SPB Soluzioni Professionali Bari S.r.l.

La SPB Soluzioni Professionali Bari Srl è Partner della Sistemi Spa.

Le competenze quasi ventennali acquisite da ogni singolo componente della SPB nell'ambito delle soluzioni informatiche professionali verso i due mercati distinti: Studi professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, da un lato, Piccole e Medie Imprese, dall'altro, consentono alla SPB Srl di mantenere un elevato grado di soddisfazione dei propri Clienti e di rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze dei due settori.

I nostri punti di forza:

- Proposta di una Soluzione completa ed integrata, composta da prodotti software, infrastruttura IT e servizi di avviamento, aggiornamento e assistenza.
- Personale specializzato costantemente aggiornato che garantisce una assistenza post-vendita puntuale ed esaustiva.

Le nostre competenze

Tutte le soluzioni Sistemi, siano esse installate presso il cliente o in cloud, sono completate da servizi di aggiornamento, di informazione normativa e funzionale e documentazione, rilasciati da Sistemi. In qualità di Partner Sistemi garantiamo ai nostri Utenti i seguenti servizi a supporto dell'avviamento e dell'utilizzo delle soluzioni software:



PROFIS è l'insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli Studi Professionali e delle Associazioni che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale. PROFIS fornisce la possibilità di creare un sistema informativo integrato con i propri clienti, grazie alla condivisione di documenti, dati e applicazioni.

JOB è la soluzione multi aziendale e multi contrattuale che soddisfa le esigenze di Studi Professionali, Imprese e Associazioni che intendono gestire con semplicità ed efficienza tutte le diverse attività connesse all'amministrazione del personale: dall'elaborazione della busta paga al budget e all'analisi dei costi del personale.

JOB consente di acquisire i dati da qualunque sistema di rilevazione presenze e, grazie alla sua struttura tabellare, risulta versatile ed in grado di adattarsi alle differenti situazioni contrattuali.

STUDIO è la soluzione gestionale dedicata agli Studi Professionali che permette di gestire in modo efficace ed efficiente le problematiche amministrative, di controllo e di gestione dello Studio Professionale.

STUDIO si rivolge agli Studi di qualsiasi dimensione che intendono automatizzare il processo di fatturazione, organizzare e monitorare i carichi di lavoro, aumentare la produttività interna avvalendosi delle più avanzate funzionalità legate al controllo di gestione.

eSOLVER è la soluzione gestionale progettata per le imprese e le associazioni di diversi settori industriali che necessitano di un sistema informativo per gestire le attività amministrative, controllare la gestione e automatizzare i processi aziendali.

Le imprese che scelgono eSOLVER possono attivare a costo zero, grazie all'architettura applicativa Sistema Impresa, il sistema di controllo di gestione e avvalersi delle competenze di Simpresa, la divisione di Sistemi specializzata in servizi di analisi dei processi organizzativi aziendali.


SEAC **ALL-IN** FISCO



SIAMO SEAC E OGNI GIORNO DIAMO IL MASSIMO PER TE!

50 ANNI DI 1969 ★ 2019
SEAC

agenti@seac.it
0461.805490



Normativa | Giurisprudenza | Prassi | Principi Contabili | Codici

Scadenario | News | Formulari

SEAC ALL-IN TUTTO CIÒ CHE TI SERVE... **ADESSO!**

all-in.seac.it

Fondo interprofessionale Formazienda: 140 milioni per formare i dipendenti delle PMI

di Rossella Spada*

«Le Pmi considerano sempre più la formazione continua come un fattore di crescita per vincere la sfida globale che devono sostenere al pari delle realtà più strutturate» commenta così Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda, la decisione di stanziare altri 8 milioni di euro per la formazione dei dipendenti delle aziende italiane rendendo ancora più sicuro il traguardo di 24 milioni di euro previsto per il 2019.

«Il dato interessante - continua il direttore Spada - è che le Pmi rivelano ottime doti di efficienza su un tema, la formazione, che molto spesso viene indicato come un fattore di vulnerabilità. Il 98% dei piani che sono candidati e approvati va a buon fine. La stessa percentuale delle imprese più strutturate. Fermo restando che le risorse non vanno mai perse ma sono riallocate a beneficio di altre imprese sulla base del principio mutualistico che regola la legge istitutiva dei fondi interprofessionali, siamo davanti ad un segnale di buona organizzazione e di capacità di visione. Il merito è certamente degli imprenditori ma anche degli enti di formazione che dimostrano di agire in forte sintonia con le esigenze e le strategie del mondo produttivo».

Formazienda, che si alimenta con il versamento dello 0,30% destinato dalle aziende per sostenere le iniziative nell'ambito delle politiche attive, ha erogato finanziamenti per 140 milioni di euro in 11 anni. L'80% circa è andato a sostegno delle micro, piccole e medie imprese.

«Le Pmi rappresentano le fondamenta del sistema produttivo italiano sia in relazione al fatturato sia in relazione ai livelli occupazionali - spiega Rossella Spada - e chiedono con forza una formazione di qualità. La rete dei fondi interprofessionali è chiamata ad essere tempestiva nell'erogazione dei fondi e nel monitoraggio dei risultati. L'Avviso 5 va in questa direzione. L'obiettivo è creare le condizioni per migliorare le prassi tradizionali e gestire con successo il percorso della trasformazione digitale innovando l'intera catena del valore. Un percorso che ormai accomuna i grandi gruppi e le Pmi».

Al Fondo Formazienda, nato nel 2008 dalla collaborazione del sindacato datoriale Sistema Impresa e del sindacato dei lavoratori Confasal, aderiscono 110mila imprese per 775mila dipendenti. Il Fondo è attivo in tutte le regioni italiane. L'Avviso 5, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mira a coinvolgere le imprese e gli enti formativi attivi su tutto il territorio nazionale. I piani formativi potranno essere candidati il 5-6 dicembre.

«È un'opportunità che abbiamo voluto fornire alle aziende sapendo che nella fase finale del 2019 possono pianificare attività di formazione che avranno un impatto a livello produttivo con il prossimo anno. Per acquisire la possibilità di avere accesso ai finanziamenti è necessario iscriversi al fondo. Un'operazione gratuita che può essere condotta a termine prendendo contatti con la nostra struttura e consultando il nostro sito internet www.formazienda.com che illustra tutti



Rossella Spada

i passaggi necessari per completare l'adesione. Da parte nostra ci muoviamo per fornire in tempi rapidi una risposta calibrata sulle specificità aziendali».

Se è vero che Formazienda ha spunto intercettare e soddisfare le esigenze delle Pmi, nel tempo, il panorama degli interlocutori si è arricchito di nuove realtà.

«Storicamente siamo cresciuti grazie al rapporto di fiducia che abbiamo instaurato con il mondo delle micro e piccole imprese ma nell'ultimo triennio abbiamo registrato un sensibile incremento di adesioni delle realtà produttive più strutturate. Al momento siamo in grado di rispondere al fabbisogno formativo di grandi e piccole imprese proponendo piani formativi individuali, aziendali, territoriali e settoriali. Abbiamo valorizzato la capacità di tante imprese di consorzarsi a livello locale oppure di stringere accordi di partnership nell'ambito della produzione. La formazione consente di consolidare le prassi migliori e rappresenta, attraverso l'acquisizione di nuove competenze, il vero motore dell'innovazione. È il motivo per cui puntiamo alla celerità nell'erogazione dei fondi e alla massima qualità dei piani formativi approvati. Un lavoratore qualificato è certamente più motivato e partecipa in quanto percepisce la formazione come un ascensore sociale. Ad una superiore professionalizzazione, infatti, corrispondono migliori prospettive di carriera e un progressivo aumento del reddito. L'azienda, parallelamente, consegue risultati migliori in termini di efficienza, di competitività e di capacità di innovazione».

* Direttore Fondo Formazienda

Fattura Elettronica, Il portale per la gestione completa del ciclo attivo e passivo comprensivo di conservazione a norma. **Non importa quante fatture dovrete gestire complessivamente** (dato imponderabile): **OPEN** vi propone la tariffazione ad anagrafica, con documenti illimitati, così saprete in partenza, senza sorprese, quanto spenderete.

Dal 2014 abbiamo gestito la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione di più di 8.000 studi per un volume complessivo di quasi 10 milioni di fatture elettroniche PA. **Insomma, questa è una bella garanzia!**

Per saperne di più contatta lo 0171.700700

 **OPEN Dot Com**
Società dei Dottori Commercialisti

www.opendotcom.it



CESAN
DISINFESTAZIONI • DERATTIZZAZIONI • DISINFEZIONI • PULIZIE
Tel. 0776.313529 • www.cesan.it



UNAGRACO
Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
Via delle Cave di Pietralata n.14 - 00157 ROMA
Tel. +39 06 811.751.02 - Fax. +39 06 811.519.78
info@unagraco.org - www.unagraco.org